

Spett.le
Birra Peroni S.r.l.
Via Renato Birolli, 8
00155 Roma

e.p.c. Spett.le

Roma,

Gentili Signori,

facciamo seguito alle intese con Voi intercorse circa l'acquisto della birra da Voi commercializzata, e Vi sottoponiamo la seguente proposta di accordo irrevocabile che resterà ferma e valida per 30 giorni dalla data odierna:

Accordo Commerciale Fine Anno

Tra

la Birra Peroni S.r.l., con sede in Roma, Via Renato Birolli, 8, P.Iva 06996881006, C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese 06996881006, in persona del legale rappresentante o di procuratore munito dei relativi poteri (di seguito la "Peroni")

- da una parte -

E

La (di seguito il "Cliente") P.IVA n°
 con sede in rappresentata dal legale rappresentante

- dall'altra parte -

d'ora in poi per brevità congiuntamente "Parti".

Art. 1 Con riferimento agli accordi intercorsi il Cliente si impegna ad acquistare e proporre per il consumo nel proprio locale sito in la birra commercializzata da

Peroni (d'ora in poi per brevità "Birra"), per un acquisto di ettolitri annui in fusti pari ad HL per il Primo Periodo di Durata Contrattuale, come definito all'art. 4, ed HL in fusti per ciascuno dei successivi anni di durata contrattuale per un totale acquisto complessivo nel corso dell'intera durata contrattuale di HL in fusti

HL FUSTI incluso Brand Peroni HL FUSTI escluso Brand Peroni

totale intera durata contrattuale totale intera durata contrattuale

A condizione del raggiungimento dell'obiettivo volumetrico annuale come sopra specificato, il Cliente avrà diritto alla corresponsione da parte di Peroni di un contributo annuale posticipato pari ad € per ciascun HL acquistato di Birra nel corso dell'anno di riferimento.

Resta inteso che il totale acquisto complessivo viene indicato ai soli fini della penale di seguito menzionata, laddove il contributo annuale posticipato sarà dovuto da parte di Birra Peroni solo in caso di raggiungimento dei singoli obiettivi volumetrici annuali nella misura prima indicata. Il contributo verrà liquidato al Cliente con rimessa diretta o con bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà essere stata precedentemente autorizzata dalla Peroni a seguito della verifica rispettivamente del primo periodo di durata contrattuale o annuale dei consumi effettuati, compiuta dalla medesima Peroni ai sensi del seguente art. 6.

Il contributo non verrà riconosciuto al Cliente in caso di:

- sue inadempienze o morosità nel pagamento delle forniture effettuate dal Fornitore;

- mancato raggiungimento dell'obiettivo volumetrico fissato ai precedenti paragrafi.

Resta inteso che in caso di mancato raggiungimento alla fine del periodo di durata contrattuale dell'obiettivo volumetrico totale sopra fissato, come somma degli obiettivi volumetrici annui parimenti sopra fissati, Peroni si riserva il diritto di applicare al Cliente una penale pari ad € per ciascun HL non acquistato di birra rispetto agli HL dell'obiettivo volumetrico totale come sopra fissato.

Art. 2 Fermo restando quanto previsto all'art. 5 che segue, il Cliente si impegna ad esporre in modo adeguato all'interno e all'esterno del locale il materiale pubblicitario Peroni, quando fornito. In tal caso Peroni si riserva il diritto di controllare o far controllare da propri incaricati l'adeguata esposizione del materiale pubblicitario Peroni.

Art. 3 Le forniture dei prodotti della Peroni avverranno tramite il distributore di zona (di seguito il "Fornitore")

con sede in P.IVA n° , a cui questo contratto è noto e che accetta, tramite firma di copia del presente.

Resta inteso che solo la Peroni potrà cambiare il Fornitore dei propri prodotti dandone comunicazione al Cliente ed indicando gli estremi del nuovo Fornitore. Successivamente al ricevimento di tale comunicazione, il Cliente si impegna a ricevere le forniture effettuate tramite tale nuovo Fornitore.

Art.4 L'Accordo commerciale avrà durata dal fino al

Resta inteso che per Primo Periodo di Durata Contrattuale si intende il periodo di durata contrattuale che va dal termine iniziale come indicato al paragrafo precedente al 31 Dicembre successivo.

Art. 5 Il Cliente, al fine di effettuare una o più tra le seguenti attività/eventi (*barrare la/e attività/eventi prescelti*):

- (i) allestire in modo adeguato le vetrine del locale con la Birra e con i/i marchi/o relativi alla Birra (d'ora in poi per brevità, anche congiuntamente, "Marchio")
- (ii) caratterizzare il locale con il Marchio mediante attività di visibilità del Marchio all'interno del locale
- (iii) inserire il Marchio e la Birra all'interno dei menù del locale e sulle divise del personale del locale
- (iv) inserire il Marchio su materiale pubblicitario distribuito ai clienti/consumatori del locale
- (v) svolgere all'interno del locale iniziative di *consumer activation* volte a promuovere il valore intrinseco del Marchio, le cui modalità di svolgimento verranno definite nel dettaglio con Peroni
- (vi) distribuire/esporre nel locale ulteriore materiale promozionale/pubblicitario raffigurante il Marchio che verrà fornito da Peroni al Cliente

riceverà dalla Peroni un corrispettivo per servizi pagato in via anticipata pari a €

Il corrispettivo per i servizi resi verrà liquidato al Cliente con rimessa diretta o con bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura. Resta inteso che il Cliente si impegna ad effettuare le attività/eventi promozionali di cui al primo paragrafo entro il , ed a mantenerle/reiterarle per l'intera Durata Contrattuale, altrimenti configurandosi il corrispettivo anticipato come un indebito, con conseguente obbligo alla restituzione da parte del Cliente, ai sensi del successivo art. 8, ferma l'applicazione delle penali ivi previste.

Resta altresì inteso che il Cliente si asterrà dall'utilizzare il Marchio al di fuori della previsione di cui al presente articolo, anche successivamente allo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa, impegnandosi sin d'ora a restituire il materiale recante il Marchio non utilizzato alla data di risoluzione del contratto. Il Cliente prende atto che Peroni aderisce al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra (d'ora in poi per brevità "Codice Peroni"), copia del quale può essere estratta dal sito di Assobirra www.assobirra.it <<http://www.assobirra.it>>, e che ha adottato un Codice di Comunicazione Commerciale (d'ora in poi per brevità "Codice Peroni"), copia del quale può essere estratta sul sito www.birraperoni.it <<http://www.birraperoni.it>>, e si impegna a rispettare nell'organizzazione degli eventi/attività previsti dal presente Accordo le disposizioni del Codice e del Codice Peroni, nonché ad osservare le decisioni dei Giuristi dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra.

Art. 6 Il Cliente e il Fornitore si impegnano a fornire, ai dipendenti o incaricati della Peroni, dietro semplice richiesta, i consumi maturati dal Cliente in relazione ai prodotti della Peroni, autorizzando i dipendenti e/o incaricati stessi della Peroni a visionare la documentazione di acquisto presso il Cliente e/o il Fornitore. I consumi maturati dal Cliente verranno inoltre rilevati mediante apposito contaltri apposto sull'impianto di spillatura di proprietà Peroni.

Art. 7 Ogni eventuale modifica o integrazione al presente contratto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto.

Art. 8 Peroni potrà comunicare la risoluzione automatica del Contratto - con ogni conseguenza di legge ex art. 1456 c.c. - qualora (i) il Cliente cessi, per qualsivoglia ragione, in tutto o in parte, le attività di cui al presente contratto o (ii) si verificino comportamenti od eventi per i quali l'associazione del nome o dei marchi Peroni a quello del Cliente possa, anche solo potenzialmente, essere lesivo del decoro, del prestigio e del buon nome di cui al presente contratto o (iii) alla fine del Primo Periodo di Durata Contrattuale o degli anni successivi di durata contrattuale il Cliente si renda inadempiente all'obbligo di acquisto minimo di cui all'art. 1 che precede.

Nei casi di cui al presente articolo, non sarà dovuto al Cliente alcun contributo posticipato, ed il Cliente sarà obbligato a restituire alla Peroni il/i contributo/i già ricevuti ai sensi dell'art. 5, al netto della quota-parte calcolata sul tempo di effettiva vigenza contrattuale rispetto alla originaria durata prevista. (Esempio: Contributo per attività di marketing: € 2.400, Durata del contratto: 24 mesi; Cessazione anticipata del contratto dopo 18 mesi: Ammontare da restituire a Birra Peroni: € 600 (ovverossia $[(€ 2.400/24 \text{ mesi}) \times 6 \text{ mesi}]$).

Inoltre, per ogni inadempimento del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 5, la Peroni avrà in ogni caso diritto di applicare una penale pari a € , il cui importo è sin d'ora dichiarato dal Cliente congruo e non manifestamente eccessivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c.c., salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 9 I dati personali del Cliente, da Peroni raccolti in relazione al presente Contratto, saranno trattati, nel pieno rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati per soddisfare le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto e per l'elaborazione di report e statistiche aziendali interne. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia con strumenti informatizzati che su supporto cartaceo, sia da Birra Peroni S.r.l. che dal Fornitore, co-titolari del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dai titolari del trattamento. I dati personali del Cliente non saranno oggetto di diffusione. Essi, saranno oggetto di comunicazione reciproca tra il Peroni ed il Fornitore, nonché saranno comunicati a soggetti terzi, per i quali sussiste un obbligo di comunicazione per motivi di legge o regolamento ovvero perché coinvolti nel processo di esecuzione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il Cliente autorizza specificatamente sia Peroni che il Fornitore al trattamento secondo quanto ivi esposto. Il Cliente potrà, comunque, sempre esercitare i propri diritti previsti dalla normativa vigente rivolgendosi a Peroni e/o al Fornitore

Art. 10 Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Se siete d'accordo con i contenuti della presente vogliate firmarne copia in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti

IL CLIENTE IL FORNITORE BIRRA PERONI S.r.l.....

Le Parti dichiarano di aver letto le clausole previste nel presente Accordo e di accettarle integralmente. In particolare, dichiarano di approvare espressamente ex artt. 1341 e 1342 CC le clausole di cui agli articoli 1, 3, 7 e 9.

IL CLIENTE IL FORNITORE BIRRA PERONI S.r.l.....